

COMUNE DI PEVERAGNO
Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DI
IGIENE AMBIENTALE
(D.LGS. N.22 DEL 5/2/1997)

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale del 25/02/2006

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Art. 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI	3
Art. 3 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA	3
Art. 4 - DELIBERAZIONE ANNUALE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO.....	3
Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI.....	4
Art. 6 - ESCLUSIONI	4
Art. 7 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SOGGETTI ALLA TARIFFA.....	7
Art. 8 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE – USO STAGIONALE	8
Art. 9 - SUPERFICIE UTILE	9
Art. 10 - NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE.....	9
Art. 11 - PROCEDURE DI ACCERTAMENTO.....	10
Art. 12 - DENUNCIA ORIGINARIA E DI VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE DEI LOCALI.....	11
Art. 13 - CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE DEI LOCALI.....	12
Art. 14 - CONGUAGLI.....	12
Art. 15 - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	12
Art. 16 - DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI RIDUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA NEI CASI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA O RECUPERO DEI RIFIUTI	13
ART. 17 - DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI RIDUZIONE DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA NEI CASI DI MINOR LIVELLO DI SERVIZIO.....	14
Art. 18 - RIMBORSI	15
Art. 19 - TARIFFA GIORNALIERA.....	15
Art. 20 - ACCERTAMENTO.....	16
Art. 21 - RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA.....	16
Art. 22 - PENALITA'	17
Art. 23 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	17
Art. 24 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	17
Art. 25 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE.....	18

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa di igiene ambientale (TIA) nel Comune di PEVERAGNO, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.22 del 5.2.1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. n.158 del 27.4.1999 nonché i rapporti tra utenza, Comune e "Gestore del servizio" per quanto concerne la gestione dei rifiuti.

Art. 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI

1. La "gestione dei rifiuti" comprende tutti i servizi di Igiene Urbana (nettezza urbana, raccolta, trasporto, recupero e lo smaltimento dei rifiuti) ed è disciplinata da apposito regolamento comunale, secondo quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. n.22 del 5.2.1997.

Art. 3 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani, svolto nelle forme di cui agli articoli del 114 e 115 del D.Lgs. n.267/2000 e con le modalità previste dal regolamento comunale di cui al precedente art. 2, è istituita, con decorrenza 1.1.2006, la tariffa annuale così come disciplinata dal D.Lgs. n.22 del 5.2.1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. n.158 del 27.4.1999.
2. Dalla data di cui al precedente comma 1 è soppressa la Tassa per la Raccolta e lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani di cui al D.Lgs. n.507 del 15.11.1993 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La Tariffa è determinata dal Comune sulla base del Piano Finanziario predisposto ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 158/1999 ed è applicata e riscossa secondo le modalità previste dal successivo art. 21 dall' "Ente Gestore".

Art. 4 - DELIBERAZIONE ANNUALE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

1. Nei termini di legge stabiliti per l'approvazione del Bilancio preventivo del Comune, l'Organo comunale competente, acquisito dal Gestore del servizio il Piano finanziario di cui all'art.8 del citato D.P.R. n.158 del 27.4.1999, delibera le tariffe per le singole classi di utenza per l'anno successivo, al netto dell'Iva.
2. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe per l'anno in corso.

Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. La tariffa è dovuta, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune, da chiunque, persona fisica o giuridica, che a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc..) occupi, detenga o conduca locali e/o aree, coperte o scoperte come definite dall'art.49 del D.Lgs. n.22 del 5.2.1997, a qualsiasi uso adibite situate nel territorio comunale.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento, per le utenze domestiche, l'intestatario della scheda di famiglia o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio, per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica.
3. Per le abitazioni e relative pertinenze, locate con mobilio a residenti e non, la tariffa è dovuta dal proprietario dei locali per l'intero anno, anche in caso di locazioni per periodi inferiori all'anno ed è associata ad un nucleo di persone pari a quello individuato dalla tabella di equivalenza di cui all'art. 10 comma 3 del presente regolamento.
4. Ai fini dell'applicazione della tariffa alle aree e locali suddetti, nelle zone del territorio comunale ove è accertata la produzione di rifiuti da parte del Gestore del servizio, secondo la classificazione di cui al comma 2 dell'art.7 del D.Lgs. n.22 del 5.2.1997, il servizio deve essere istituito, attivato e reso in via continuativa, così come previsto dal Regolamento generale dei servizi di gestione dei rifiuti.
5. La tariffa è altresì dovuta da chiunque occupi oppure detenga temporaneamente, locali e/o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio, secondo quanto previsto al successivo art. 19.

Art. 6 - ESCLUSIONI

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che, secondo la comune esperienza, non possono produrre rifiuti per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati quali (a puro titolo esemplificativo):
 - a. i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
 - b. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - c. soffitte per la parte di superficie con altezza inferiore a 1,5 m.
 - d. balconi , verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse;
 - e. forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, cabine di verniciatura in genere;

- f. fabbricati inagibili, inabitabili o in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le particolari condizioni;
- g. i locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del Codice Civile, ad esclusione delle parti comuni del condominio in uso esclusivo ad uno o più occupanti; nel caso di unico occupante esclusivo la denuncia e la tariffa sono dovute dall'occupante o conduttore, se invece l'uso e' di piu' condomini la denuncia e la tariffa sono dovute dall'Amministratore del Condominio con diritto di rivalsa sugli occupanti o conduttori dei locali per le rispettive quote millesimali corrispondenti ai locali in proprietà o in uso.

2. Non sono altresì soggetti alla tariffa:

- a. le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, prive di arredamento e di contratto di fornitura di energia elettrica, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate;
- b. i locali destinati a usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati e vuoti e privi di contratto di fornitura di energia elettrica;
- c. i locali adibiti esclusivamente all'esercizio dei culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza, con esclusione delle superfici annesse ad uso abitativo (escluse le aule ove viene effettuato il catechismo);
- d. i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti.

Le circostanze di cui ai precedenti punti comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti e l'attestazione dell'Istituto presso il quale l'occupante è stabilmente ricoverato.

3. Nella determinazione della superficie assoggettabile a tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Non sono pertanto soggetti alla tariffa, a titolo esemplificativo:

- a. le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense,

spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.

- b. le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
- c. le superfici dei locali e delle aree e relative pertinenze adibiti all'esercizio di attività agricola da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'attività agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo, e le superfici destinate a deposito e stoccaggio funzionale alla commercializzazione dei prodotti agricoli.
- d. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e/o private e delle case di cura e riposo adibite a:
 - sale operatorie;
 - stanze di medicazione e ambulatori medici all'interno delle strutture;
 - laboratori di analisi, di radiologia, di radioterapia e simili;
 - reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie:
 - gli uffici;
 - i magazzini e i locali ad uso di deposito;
 - le cucine e i locali di ristorazione;
 - le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive;
 - le eventuali abitazioni;
 - i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile esclusione della tariffa.
- e. le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali di cui al 3° comma dell'art. 7 del D.Lgs. n.22 del 5.2.1997.

Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui alle precedenti lettere a), b), d) ed e), devono presentare al Gestore tramite il Comune la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata.

4. Il Comune può comunque individuare particolari classi di attività nell'ambito delle Utenze non Domestiche, alle quali applicare riduzioni della parte variabile della tariffa, nei casi in cui le superfici non potenzialmente produttive di rifiuti abbiano una

consistenza significativa tale da far ritenere non completamente idonei i coefficienti di produttività fissati dalle tabelle allegate al D.P.R. 158/99. In caso di utenze che per la propria attività producono quantità di rifiuti che si discostano in modo significativo da quelle determinate dall'applicazione dei coefficienti di produttività ovvero attività che non trovano riscontro nelle disposizioni del D.P.R. 158/99, il Comune potrà applicare metodi di valutazione diretti e/o indiretti.

5. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.
6. Non sono soggette a tariffa, inoltre, le aree scoperte adibite a verde.

Art. 7 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SOGGETTI ALLA TARIFFA

1. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla loro destinazione d'uso, *raggruppate in base all'omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti*, avviene sulla base dei criteri ed applicando i coefficienti di cui al D.P.R. n.158 del 27.4.1999, con riferimento al numero di componenti il nucleo familiare per le Utenze Domestiche e all'attività prevalente esercitata nei locali dalle Utenze non Domestiche. Le attività non comprese nell'elencazione suddetta sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.
2. La tariffa per tipologia di utenza è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni ubicate in luoghi diversi. La possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario sussiste unicamente nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che per la loro elevata incidenza (almeno il 40% dell'intera superficie soggetta alla tariffa, per ciascuna delle attività incidenti) assumano rilevanza autonoma e siano pertanto ciascuna riconducibile ad una specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal D.P.R. n.158 del 27.4.1999. Sussiste invece la possibilità di assoggettare a più tariffe locali occupati dal medesimo soggetto in luoghi diversi, qualora in ciascun sito vengano oggettivamente svolte attività distinte.
3. Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso e le aree scoperte produttive ma funzionalmente collegate all'immobile principale.
4. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa, da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tal fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia ed è responsabile del

versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree in uso comune.

6. Alle pertinenze delle abitazioni precedentemente classificate come autorimesse, depositi e locali accessori etc. non viene applicata la parte variabile della tariffa.

Art. 8 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE - USO STAGIONALE

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art.7, comma 3, del D.P.R. n.158 del 27.4.1999, si intendono:

a. per le utenze domestiche:

1. gli alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero (AIRE) utilizzate per un periodo non continuativo. Queste utenze domestiche sono associate, ai fini del calcolo della tariffa, al numero dei componenti la famiglia anagrafica del denunciante e sulla tariffa si applica un coefficiente di riduzione della parte variabile con un massimo del 20% deliberato annualmente in sede di approvazione delle tariffe. L'utilizzo non continuativo dell'abitazione dovrà essere dichiarato dal denunciante e potrà essere soggetto a verifiche d'ufficio.
2. gli alloggi a disposizione di soggetti non residenti sul territorio comunale, utilizzate in modo non continuativo. Queste utenze domestiche sono associate, ai fini del calcolo della tariffa, ad un nucleo di persone pari a quello individuato dalla tabella di equivalenza di cui all'art. 10 comma 3 del presente regolamento (salvo presentazione del proprio stato di famiglia) e sulla tariffa si applica un coefficiente di riduzione della parte variabile con un massimo del 20% deliberato annualmente in sede di approvazione delle tariffe. L'utilizzo non continuativo dell'abitazione dovrà essere dichiarato dal denunciante e potrà essere soggetto a verifiche d'ufficio.
3. gli alloggi a disposizione di residenti, quali ad esempio unità immobiliari in aggiunta all'abitazione principale, utilizzate in modo non continuativo, che sono associati ai fini del calcolo della tariffa, al numero dei componenti la famiglia anagrafica del denunciante e sulla tariffa si applica un coefficiente di riduzione della parte variabile con un massimo del 20% deliberato annualmente in sede di approvazione delle tariffe.

b. per le utenze non domestiche:

1. i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. Alle utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria corrispondente ridotta di una percentuale deliberata annualmente in sede di approvazione delle tariffe con un massimo del 30%.

Art. 9 - SUPERFICIE UTILE

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche è misurata sul filo interno dei muri perimetrali di ciascun locale. I vani scala interni all'unità immobiliare sono da misurarsi in pianta una volta sola.
2. Per le utenze non domestiche la superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata:
 - a. per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali;
 - b. per le aree scoperte operative utilizzate ai fini dell'attività, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono;
3. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che la frazione sia eguale o superiore oppure inferiore a 0,5 metri quadrato.

Art. 10 - NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

1. Il numero dei componenti la famiglia risulta di norma dalle iscrizioni anagrafiche, salvo i casi in cui siano denunciate situazioni diverse.
2. E' fatto obbligo agli Uffici dell'Anagrafe comunale di comunicare all'Ufficio Tributi, che provvederà ad aggiornare la Banca-dati, ogni variazione intervenuta.
3. Per la determinazione della tariffa di ciascuna utenza domestica non residente, si fa riferimento al numero di persone in relazione alla superficie dell'immobile occupato o condotto, indicato nella seguente tabella di equivalenza:

Superficie dei locali occupati o condotti	Persone equivalenti (nr.)
Fino a mq. 50	1
Da mq. 51 a mq. 60	2
Da mq. 61 a mq. 70	3
Da mq. 71 a mq. 80	4
Da mq. 81 a mq.110	5
Oltre mq. 110	6 o più

Intendendosi per "superficie dei locali" quelle destinate ad abitazione, incluse tutte le pertinenze.

Per la determinazione della tariffa di ciascuna utenza domestica oltre la prima intestata al medesimo soggetto residente, si fa riferimento al numero di componenti risultanti dalle iscrizioni

anagrafiche, salvo i casi in cui l'alloggio risulti locato ammobiliato per i quali si farà riferimento per la parte variabile alla tabella del comma 3 art. 10 o vengano accertate situazioni diverse relativamente alla produzione di rifiuti.

Art. 11 - PROCEDURE DI ACCERTAMENTO

1. L'iscrizione nei ruoli della Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani delle relative superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assoggettamento a tariffa, nonché per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.
2. L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti da singole attività coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tariffa alle superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:
 - a. con procedimento d'ufficio da parte del Comune, per quanto di propria competenza, e del gestore del servizio, previa verifica della documentazione tecnico amministrativa disponibile, eventualmente acquisita presso altri Enti che esercitano funzioni istituzionali in materia o tramite altri contatti diretti con la ditta produttrice di rifiuti;
 - b. su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
 - 1) ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
 - 2) specificazione dell'attività svolta;
 - 3) articolazione tipologica del rifiuto prodotto;
 - 4) quantitativi mensili e annui del rifiuto prodotto, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
 - 5) dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media ed al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste di smaltimento, esclusa comunque la vendita a terzi per le diverse frazioni di rifiuto, sia assimilabile che non assimilabile ai rifiuti urbani;
 - 6) superfici di formazione del rifiuto (o superfici di formazione delle diverse tipologie di rifiuto);
 - 7) superfici aziendali complessive;

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortiva, in genere alle scale 1:200 - 1:500, ma comunque con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti assimilati agli urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 12 - DENUNCIA ORIGINARIA E DI VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE DEI LOCALI

1. I soggetti di cui al Art.5 del presente Regolamento devono presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali e delle aree soggette a tariffa siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti.
2. La denuncia di cui al comma 1 ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e termini, ogni variazione intervenuta.
3. Le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione della tariffa di riferimento (modificazione delle superfici dei locali ed aree scoperte tassabili, modificazioni della destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, ecc..) dovranno essere comunicate al Comune entro i 60 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione.
4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza, da documentare se necessario e tutti gli altri elementi utili ai fini della determinazione della tariffa.
5. La denuncia, originaria o di variazione, deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati nel caso in cui l'occupante o gli occupanti siano persone fisiche, dal rappresentante legale o negoziale nel caso in cui l'occupante sia una persona giuridica e deve essere presentata direttamente presso gli uffici del Comune che ne rilasceranno ricevuta.
6. La presentazione può avvenire anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno e varrà come data di presentazione la data del timbro postale di spedizione o tramite fax e varrà come data di presentazione il rapporto di trasmissione; in entrambi i casi dovrà essere allegata fotocopia, non autentica, di un documento d'identità.
7. Qualsiasi variazione anagrafica quale nuova iscrizione, variazione d'indirizzo o cancellazione dell'utenza, ad esclusione di quanto previsto al comma 8, non produce automaticamente alcun effetto al fine dell'applicazione e riscossione della tariffa e, pertanto, dovrà essere presentata apposita denuncia.
8. Per le sole utenze residenti la variazione del numeri dei componenti il nucleo familiare sarà applicata dal Comune sulla base delle risultanze anagrafiche.
9. L'Amministratore del condominio, e/o il soggetto responsabile del pagamento della tariffa, sono tenuti a presentare al Comune, entro il 10 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e/o aree rilevanti ai fini del presente Regolamento.
10. Gli uffici comunali competenti per materia comunicano al Gestore del servizio tutte le notizie in loro possesso utili ai fini dell'individuazione e qualificazione delle utenze.

Art. 13 - CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE DEI LOCALI

1. La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde ad un'autonoma obbligazione da parte dell'occupante o conduttore dei locali e delle aree scoperte di cui all'art.5 del presente Regolamento.
2. L'obbligo decorre dalla data in cui ha inizio l'utenza (occupazione o conduzione e/o detenzione).
3. La comunicazione di cessazione dell'utenza dovrà essere resa entro i 60 giorni successivi alla data dell'avvenuta cessazione.
4. La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, debitamente segnalata al Comune ed accertata dagli stessi, dà diritto al rimborso della parte di tariffa a decorrere dalla data in cui è cessata l'utenza (occupazione o conduzione).
5. La comunicazione di cessazione, effettuata in ritardo rispetto al termine di cui al precedente comma 3, ma comunque entro l'anno a cui si riferisce il pagamento per cui si richiede il rimborso, debitamente accertata, dà diritto al rimborso della parte di tariffa calcolata dalla data di avvenuta comunicazione.
6. La cessazione dell'utenza senza la comunicazione anzidetta non dà diritto al rimborso. Nel caso in cui l'ufficio ne venga comunque a conoscenza poiché si è verificato il subentro di altro soggetto nei medesimi locali, dà diritto al rimborso con decorrenza dall'inizio della nuova utenza.

Art. 14 - CONGUAGLI

1. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa saranno conteggiate nella fatturazione successiva mediante conguaglio compensativo.
2. Qualora il gettito della tariffa si discosti dai costi del servizio a consuntivo, la parte a conguaglio sarà attribuita al piano finanziario dell'esercizio successivo.

Art. 15 - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

1. Sono esenti dall'applicazione della tariffa:
 - a) i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali, scuole dell'obbligo, scuole materne statali;

- b) i locali e le aree scoperte destinati allo svolgimento temporaneo di feste, sagre e attività organizzate dalle associazioni di volontariato (cui alla lettera a), dai partiti politici, sindacati ed associazioni legalmente costituite e da qualsiasi altra iniziativa patrocinata dal Comune.
 - c) I locali e le aree adibiti esclusivamente all'attività istituzionale, gestiti da organizzazioni di volontariato istituite secondo le normative in vigore;
 - d) Sono esenti dall'applicazione della parte variabile della tariffa le unità immobiliari a destinazione abitativa i cui occupanti, pur avendovi mantenuto la residenza anagrafica e la disponibilità, sono stabilmente ricoverati presso Case di Cura o Riposo o Pensionati; per beneficiare dell'esclusione tali unità non devono essere occupate neppure saltuariamente da altre persone.
3. Per l'ottenimento delle predette esenzioni di cui al comma 1 lettera c) e d), deve essere presentata apposita istanza all'Ufficio Tributi competente allegando documentazione probatoria.
4. Le esenzioni hanno effetto:
- 1. per le denunce originarie dalla data di presentazione della richiesta;
 - 2. per le denunce di variazione, dall'anno successivo.

**Art. 16 - DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI RIDUZIONE DELLA PARTE
VARIABILE DELLA TARIFFA NEI CASI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA O
RECUPERO DEI RIFIUTI**

- 1. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art.21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n.22 del 5.2.1997, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, (da presentare al Comune) di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa di parte variabile, deliberata annualmente in sede di approvazione delle tariffe con un massimo del 50% dell'importo della stessa.
- 2. Gli Utenti che praticano il compostaggio tramite il Bio composter fornito dall'Amministrazione Comunale (in base alla disponibilità) ed altre forme di raccolta differenziata promosse dall'Amministrazione Comunale hanno diritto, previa istanza, ad una riduzione della tariffa di parte variabile deliberata annualmente in sede di approvazione delle tariffe con un massimo del 50% dell'importo della stessa. E' demandato alla Giunta Comunale l'emanazione dei criteri e presupposti per beneficiare di tali riduzioni.
- 3. L'organo Comunale competente può stabilire deliberando annualmente in sede di approvazione delle tariffe in relazione alla propria politica ambientale, incentivi,

agevolazioni e o riduzioni rivolti alle utenze domestiche e non domestiche che conferiscano i rifiuti in modo differenziato nell'ambito di apposito servizio di raccolta; L'organo Comunale competente può stabilire deliberando annualmente in sede di approvazione delle tariffe riduzioni rivolte alle utenze non domestiche che presentino situazioni di fatto particolari in riferimento alla distribuzione complessiva delle varie superfici occupate in rapporto con la produzione di rifiuti; ove il provvedimento preveda una riduzione tariffaria, questa sarà applicata sulla parte variabile della tariffa e non potrà comunque superare la percentuale del 70%.

4. La determinazione delle riduzioni spettanti viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile.
5. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono cumulabili e non potranno superare il 70% della tariffa di parte variabile dovuta per l'anno di competenza.

ART. 17 - DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI RIDUZIONE DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA NEI CASI DI MINOR LIVELLO DI SERVIZIO.

1. Gli utenti al di fuori dell'area perimetrata come da planimetria approvata con Deliberazione del C.C. n° 8 del 8/3/2004, beneficiando di un servizio ridotto rispetto a quelli compresi nell'area perimetrata, hanno diritto ad una riduzione massima della parte fissa del 50% e della parte variabile del 50% deliberata annualmente in sede di approvazione delle tariffe. Viene meno la suddetta riduzione nel caso che l'immobile sia situato fuori dall'area perimetrata ma a una distanza non superiore a ml. 280 dal più vicino punto di raccolta (la distanza è determinata in base al più breve percorso stradale su via pubblica o soggetta a pubblico transito necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta rifiuti)
2. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona in cui è ubicato l'immobile o il servizio è effettuato in grave violazione delle prescrizioni al regolamento di cui al comma 1. (violazione relativa alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta), la tariffa è dovuta nella misura ridotta al 50% per cento, a seguito di attestazione del Gestore del servizio comunicata al Comune.
3. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto al rimborso, a seguito di deliberazione della giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tariffa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione previsto dal comma 3.

Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili.

Art. 18 - RIMBORSI

1. Nei casi di errore del Gestore del servizio o del Comune che incidano sull'entità dell'importo dovuto, l'utente ha diritto al rimborso che verrà disposto dal Gestore stesso d'ufficio oppure su istanza dell'interessato da presentare al Comune, entro 90 giorni dalla presentazione della stessa che dovrà avvenire non oltre due anni dall'errato pagamento.
2. Non si effettuano rimborsi di cui al precedente comma 1, se l'importo complessivo annuale risulta inferiore a € 10, ai sensi dell'art.17 comma 88 della Legge 127/97.

Art. 19- TARIFFA GIORNALIERA

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 è istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, dovuta da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Si considera "temporaneo" l'uso inferiore a 183 gg., non ricorrente ma saltuario .
2. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.
3. I valori della tariffa giornaliera sono definiti con decorrenza annuale, mediante deliberazione della Giunta comunale, sulla base dei costi comunicati annualmente dal Gestore del servizio, nei termini di cui al Art. 4 del presente Regolamento, ovvero, in mancanza, sulla base dei coefficienti presuntivi di cui al D.P.R.158/99.
4. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe per l'anno in corso. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, i termini per deliberare la tariffa giornaliera possono essere superati, ferma restando la decorrenza della stessa dal 1° gennaio.
5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tariffa da effettuare contestualmente all'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

6. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:
- a) Occupazioni di locali ed aree scoperte per meno di due ore giornaliere;
 - b) Occupazione di aree pubbliche per il solo carico e scarico o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
 - c) Occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, ecc.;
 - d) Occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purchè non comportino attività di vendita o di somministrazione a fini di lucro.
7. In caso di omesso versamento la tariffa, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori come stabilito dal successivo art.22.

Art. 20 - ACCERTAMENTO

1. E' nella facoltà del Comune o del Gestore del servizio (previo autorizzazione preventiva del Comune) effettuare tutte le verifiche ed i controlli relativi alle denunce, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresa la facoltà di verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, effettuato da personale preposto ed autorizzato, previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente.
2. Nel caso di mancata collaborazione dell'utente o altro impedimento alla diretta rilevazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice civile.

Art. 21 - RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA

1. Il Gestore del servizio provvedere alla riscossione volontaria e coattiva della tariffa ed al recupero dei crediti nei modi e nelle forme più opportune, consentite dalla normativa vigente ed in particolare dall'art.49 del D.Lgs. n.22 del 5.2.1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Tutti gli aspetti formali, le modalità di pagamento della tariffa e di controllo saranno stabiliti congiuntamente dal Gestore del servizio e dal Comune con apposita regolamentazione.
3. La riscossione volontaria avviene attraverso l'emissione delle fatture e l'ammontare della tariffa e' suddiviso in almeno due rate.

4. Per casi specifici di temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere, e' possibile procedere a rateizzazioni dell'importo di tariffa da versare, nel rispetto delle garanzie di solvibilità patrimoniali previa applicazione degli interessi legali.

Art. 22 - PENALITA'

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 irrogate dal Funzionario Responsabile della tariffa, di cui al successivo art.23, secondo i principi del presente articolo. In particolare viene stabilito che le sanzioni:
 - non producono interessi;
 - non sono applicabili a chi ha commesso il fatto per cause di forza maggiore.
2. In caso di omessa, tardiva ed infedele dichiarazione o denuncia originaria e successive variazioni, per la mancata comunicazione del venir meno delle condizioni che avevano determinato il riconoscimento delle riduzioni e dell'esenzione, per la mancata presentazione di atti e/o documenti richiesti da parte dell'Ente Gestore o dal Comune per una corretta applicazione della tariffa e per ogni ulteriore violazione del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 7 bis del 267/2000 da € 25,00 a € 500,00. Le sanzioni amministrative saranno applicate con provvedimento del Funzionario Responsabile di cui al successivo art. 23.
3. L'omesso, il ritardato, insufficiente e mancato pagamento della tariffa comporta l'applicazione degli interessi moratori nella misura di legge oltre alle spese per il recupero del credito.

Art. 23 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il soggetto gestore dovrà provvedere alla nomina di un Funzionario Responsabile cui sono conferiti le funzioni di poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tariffa.

Art. 24 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, una volta diventata esecutiva la deliberazione di approvazione, con effetto dal 1° gennaio 2006.
3. E' pertanto soppresso, dalla medesima data, il Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni deliberato dal Consiglio comunale con atto n. 43 del 30/10/1995 e successive modificazioni.

4. I presupposti di imposizione relativi alla tassa rifiuti solidi urbani interni antecedenti all'introduzione della presente tariffa, sono regolati dai termini di decadenza indicati nell'articolo 71 del D.Lgs. n.507 del 15.11.1993 e successive modificazioni.

Art. 25 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.22 del 5.2.1997 e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.P.R. n. 158 del 27.4.1999.